

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3099 del 27/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta MAZZONI SERVIZI S.R.L. con sede legale a Tresigallo (FE), Via del Mare n. 4 ed impianto nel Comune di Copparo (FE), località Gradizza, Via Faccini n. 142; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di FRIGOCONSERVAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3162 del 26/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Pratica Sinadoc n. 1693/2019/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **MAZZONI SERVIZI S.R.L.** con sede legale a Tresigallo (FE), Via del Mare n. 4 ed impianto nel Comune di Copparo (FE), località Gradizza, Via Faccini n. 142; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **FRIGOCONSERVAZIONE**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 13/12/2018, registrata al Prot. dell'ente al n. 18604, trasmessa con nota del SUEI in data 19/12/2018 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/15487 del 21/12/2018, dall'impresa **MAZZONI SERVIZI S.R.L.** con sede legale a Tresigallo (FE), Via del Mare n. 4 ed impianto nel Comune di Copparo (FE), località Gradizza, Via Faccini n. 142, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **FRIGOCONSERVAZIONE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue di tipo domestico mediante fitodepurazione e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 15.01.2019, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/10226 del 22.01.2019, con la quale **si** esprime parere sfavorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quanto, in presenza di accertati superamenti dei valori limite di emissione del rumore, non è stato allegato il piano di risanamento previsto dalla legge n. 447/1995 nonché dalla legge reg.le n. 15/2001 e per quanto riguarda gli aspetti legati allo scarico delle acque reflue, pur prendendo atto che la modalità indicata non presuppone il rilascio di atti autorizzativi, non si è potuto fare a meno di rilevare la significativa lacunosità degli elaborati prodotti, in quanto non rappresentativi dell'effettivo stato dei luoghi, del dimensionamento delle opere (scavi, reinterri, manufatti, etc.) e di descrizione delle modalità realizzative, nonostante si tratti di lavorazioni la cui esecuzione comporterebbe un titolo edilizio;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto parere sfavorevole in merito all'impatto acustico e conseguentemente all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, espresso dal SUE in data 15/01/2019, acquisito al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2019/10226 del 22/01/2019, nonché la carenza

progettuale in merito al sistema di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento, con nota di questo servizio Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2019/27075 del 19/02/2019 si è richiesto al SUE di predisporre un Preavviso di Diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato e integrato dalla L. 15/05;

CONSIDERATO che con nota del Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 21.02.2019, pervenuta per conoscenza a questo SAC e registrata al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2019/29996 del 25/02/2019, è stata data Comunicazione alla ditta dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10/bis legge 241/1990, informandola nel contempo che prima dell'adozione del provvedimento negativo da parte del SUEI, possono essere presentate per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

VISTE le successive osservazioni e integrazioni presentate dalla ditta, acquisite rispettivamente al protocollo di Arpae PG/2019/44871 del 20/03/2019 e PG/2019/66326 del 29/04/2019, riguardanti l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue ;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni all'adozione dell'AUA per la matrice impatto acustico del Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, P.G. n. 8906 del 29/05/2019, acquisito al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/85517 del 30.05.2019 e pervenuto a questo ufficio in data 18/06/2019;

VISTO il parere integrativo al suddetto parere favorevole con prescrizioni per la matrice impatto acustico, espresso con nota prot. gen.le n. 8906 del 29.05.2019, formulato dal Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota P.G. 10119 del 18/06/2019, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/96704 del 19.06.2019, con il quale è stata integrata la prescrizione riferita alle verifiche strumentali, atte a comprovare il rientro nei limiti normativi, dopo l'inserimento della schermatura acustica;

PRESO ATTO che lo stabilimento genera reflui di tipo domestico derivanti dai servizi igienici, recapitanti in un sistema di fitodepurazione a ciclo chiuso che non produce scarichi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e che il Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi non ha espresso motivi ostativi al trattamento dei reflui con tale modalità;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi all'impresa **MAZZONI SERVIZI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Tresigallo (FE), Via del Mare n. 4 ed impianto nel Comune di Copparo (FE), località Gradizza, Via Faccini n. 142, codice fiscale e partita Iva n. 00824910384, per l'esercizio dell'attività di **FRIGOCONSERVAZIONE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) IMPATTO ACUSTICO

Si dovranno quindi osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
3. Le fasi di carico-scarico dei materiali potranno essere svolte solo in orario diurno (06,00-22,00);
4. In considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale e visto l'inserimento della schermatura acustica sul lato fronte torre di raffreddamento, per minimizzare il rumore al ricettore abitativo confinante, una volta ultimati i lavori di inserimento della schermatura stessa e durante un momento di massima attività, dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi. Gli esiti di quanto rilevato dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione e ad ARPAE-ST di Ferrara.
5. Si prescrive che le prove strumentali di funzionalità della barriera installata debbano essere svolte entro 10 (dieci) giorni dalla data di effettiva ultimazione delle opere, avendo cura di eseguire il rilievo con le attrezzature frigorifere portate alla massima potenzialità. Si prescrive inoltre che, in caso di esito negativo della verifica, l'attività di frigoconservazione debba essere limitata in modo da far rientrare nelle previsioni di legge le emissioni rumorose. La piena attività potrà essere ripresa solo dopo l'eventuale allestimento di ulteriori presidi volti a garantire il rispetto dei limiti di emissione dei rumori verso le proprietà altrui.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.